

## **TI\_GERICHTE 52.2000.169 vom 11. Dezember 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-12-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.169](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.169)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.169 du 11 décembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.169 del 11 dicembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. I beneficiari di un permesso per lavoratori confinanti (G) possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare quotidianamente al loro domicilio nella zona di frontiera contigua (cfr. art. 23 cpv. 2 e 3 OLS). Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo di gravi lagnanze. Tale disposizione è applicabile per analogia anche al permesso per lavoratori confinanti, il quale non è esplicitamente regolato dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più salda di quella garantita da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e LLCC, consid. 3). 3. Nella fattispecie, \_\_\_\_\_ dispone dal 1983 di un permesso per lavoratori confinanti. Interrogato dalla polizia cantonale il 13 ottobre 1999 in merito alla sua presenza sul territorio svizzero ed alle sue mansioni presso il bar \_\_\_\_\_, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato (verbale d'interrogatorio, pag. 1): "D: Il permesso che detenete vi impone che dopo la giornata lavorativa, per il pernottamento dovete rientrare in Italia. A noi risulta invece che voi pernottate illegalmente ad \_\_\_\_\_ in Piazzetta \_\_\_\_\_, presso abitazione \_\_\_\_\_, dove tenete una camera. R: Effettivamente tengo una camera nel luogo indicato che solitamente uso durante le pause di lavoro pomeridiane. Ammetto però che di tanto in tanto, specialmente quando il turno di lavoro finisce tardi e inizio presto il giorno successivo di pernottare ad \_\_\_\_\_. Questo avviene in media 3 volte alla settimana. D: Quando avete iniziato a pernottare ad \_\_\_\_\_? R: Verso la metà di luglio corr. anno. Ossia a tutt'oggi avrò pernottato ad \_\_\_\_\_ circa una quarantina di volte. (...)." Alla luce di queste chiare, inequivocabili ed incontestate affermazioni, si deve ammettere che lungo l'arco di quattro mesi (luglio - ottobre 1999) l'insorgente ha ripetutamente disatteso l'obbligo di rientrare al proprio domicilio in Italia al termine del lavoro. Ne consegue che \_\_\_\_\_ si è reso effettivamente autore della ripetuta violazione degli obblighi che gli derivavano dall'art. 23 OLS. 4. Occorre ora verificare la legittimità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS prevede che nei casi di mancato adempimento di una delle condizioni poste all'atto del rilascio del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze, è possibile procedere ad una revoca del medesimo. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS

conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo tribunale - soltanto quando la decisione procede da un eccesso o da un abuso di potere. 4.2. \_\_\_\_\_ è al beneficio di un permesso di lavoro per confinanti dal novembre 1983. Dagli atti non risulta che prima dei fatti qui in rassegna egli abbia avuto modo d'interessare l'autorità di polizia per altre infrazioni alle norme vigenti in materia di stranieri, né tanto meno emergono elementi che permettono di concludere che egli sia incorso in violazioni d'altro genere dell'ordinamento giuridico svizzero. Tuttavia, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, l'insorgente ha senz'altro commesso una grave irregolarità, avendo sistematicamente disatteso sull'arco di quasi un mese e mezzo quella che in fondo è la condizione essenziale che contraddistingue il permesso per frontalieri, vale a dire l'obbligo di rientrare al proprio domicilio oltre confine al termine di ogni singola giornata lavorativa trascorsa in Svizzera. La circostanza che egli possa entrare in Svizzera quale semplice turista nulla muta alle presenti conclusioni. Trattasi infatti di due fattispecie completamente diverse che soggiacciono a regolamentazioni differenti. L'infrazione rimproveratagli è stata compiuta in tutta evidenza intenzionalmente, dal momento che il ricorrente non poteva obiettivamente ignorare gli obblighi connessi con il suo statuto di lavoratore frontaliero. I motivi di lavoro da lui adottati non permettono di giungere a diversa conclusione, ritenuto che il tragitto fino al suo domicilio in Italia non è così lungo da imporgli di pernottare nel nostro cantone. D'altra parte il fatto che lo straniero ha locato una camera per potersi riposare in piazza \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_, poco distante dal bar \_\_\_\_\_, dimostra la sua intenzione di conferire una connotazione piuttosto stabile alla sua presenza in Svizzera. Neppure giova al ricorrente sottolineare che dal 13 ottobre 1999, data del suo fermo da parte della polizia, egli non ha più pernottato nel nostro cantone, ma ha sempre fatto ritorno presso il suo domicilio in Italia. Ciò appare in realtà comprensibile, ritenuto che se egli avesse perseverato con il suo precedente agire, non avrebbe fatto altro che aggravare la sua situazione. Va infine evidenziato che giusta l'art. 8 cpv. 2 ODDS uno straniero non può pregiudicare con i propri atti la libera decisione dell'autorità. Pertanto la circostanza che lo straniero sia contitolare della società che gestisce il bar, che il mancato rinnovo del permesso postulato potrebbe portarla al fallimento e dunque al licenziamento dei suoi impiegati, non è di rilievo. In assenza di valide attenuanti, questo tribunale, valutando le prove agli atti, ritiene che non sussistano gli estremi per distanziarsi dal giudizio reso dal Governo, il quale appare corretto e rispettoso del principio di proporzionalità. 5. Stante quanto precede il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS; 8 cpv. 2 ODDS; 101 lett. d e 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 23 OLS; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La segretaria